



Organi di Giustizia

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 34/12

Dec. n. 28/13

Il giorno 13 giugno 2013, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato in data 14.9.2012 da **DE CECCO Andrea**, nato il 29.07.1963 a Losanna, residente in Pordenone alla via Montereale n° 139/D, tesserato con il M. C. Albatros di Nave (PN), con tessera n. 13039291 ed in possesso di Licenza Fuoristrada n. I00485, avverso la penalità inflittagli in fase di prova fonometrica al termine della 2^a manche della 5^a prova del Campionato Regionale Motocross Friuli Venezia Giulia, categoria “Veteran”, svoltosi a Gonars (GO) il 2 settembre 2012, con il quale il medesimo DE CECCO si doleva della penalità comminatagli dal C.d.G. a tanto preposto, nella misura della retrocessione di 5 posizioni nella

classifica di *manche*, ritenendo, quindi, che l'operato del predetto C.d.G. non fosse stato corretto. E ciò in quanto, a suo stesso avviso, la prova fonometrica sul suo motociclo si sarebbe svolta in assenza di un anemometro che avrebbe potuto rilevare la velocità del vento, nonché stabilirne la relativa presenza ed influenza ai fini della misurazione del suono prodotto dal motociclo medesimo. Il ricorrente, si doleva, inoltre, della irregolarità della prova fonometrica effettuata sul suo motociclo, sotto altro profilo, ossia in relazione alla verifica delle posizione dello scarico dello stesso, poi risultato non orientato in direzione di provenienza del vento, sostenendo di aver ricevuto delle indicazioni fuorvianti sul punto, da parte del Tecnico Fonometrista.

Il G.U.F., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Le ragioni poste a sostegno del ricorso del signor Andrea DE CECCO e sottoposte all'attenzione di questo Giudice, non sono supportate da alcun riscontro probatorio e, pertanto, le stesse devono essere disattese.

Invero, la Commissione Sportiva Nazionale, alla quale viene chiesto il dovuto parere in occasione di tutti i ricorsi sportivi, dopo aver acquisito la documentazione ed aver svolto tutti gli accertamenti del caso, ha avuto modo di evidenziare che: ***“La Commissione Sportiva Nazionale ritiene corretto l'operato del Commissario Fonometrista perché in nessuna procedura contenuta all'interno dell'Annesso sui Controlli Fonometrici è prevista la presenza di un anemometro per misurare la forza del vento; è presente nella normativa, invece, l'indicazione di orientare lo scarico nella direzione di provenienza del vento, operazione messa in dubbio dal sig. De Cecco nel suo appello, ma senza alcuna testimonianza che possa confermare la veridicità delle sue affermazioni”***, ritenendo, quindi, ***“il reclamo privo di fondamento”***.

Del resto, il ricorrente stesso, non ha fornito alcuna prova circa le modalità di svolgimento della prova fonometrica sul proprio motociclo e sulle contestazioni mosse all'operato dei Tecnici a tanto preposti, essendosi limitato ad offrire una versione dei fatti priva di un qualsivoglia riscontro. Quanto alla discrasia evidenziata dal ricorrente in ordine all'orario di presentazione del reclamo al C.d.G., alla comunicazione dello stesso e alla notifica dell'esito,

questo giudice ritiene la stessa di lieve entità, tale da non inficiare la comminazione della sanzione al DE CECCO, trattandosi, infatti, di operazioni che solitamente si svolgono in momenti particolarmente concitati alla fine della gara.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso presentato da **DE CECCO Andrea**.

DISPONE ai sensi dell'art. 117, comma 1, R.d.G., che la tassa federale versata sia incamerata dalla F.M.I..

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Il presente provvedimento sia comunicato a :

- De Cecco Andrea;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. re. Friuli Venezia Giulia;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.